

## Una panoramica delle notizie più significative negli ultimi mesi

### Diritto tributario

#### Ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Francia e Lussemburgo

In data 2 luglio 2019, il Parlamento lussemburghese ha ratificato la convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra Francia e Lussemburgo in data 20 marzo 2018.

Tale convenzione, come già anticipato nella nostra newsletter di gennaio 2019 (vedi [NL gennaio 2019](#)) andrà a sostituire l'attuale trattato sulla doppia imposizione del 1958.

Una prima novità riguarderà le migliaia di pendolari francesi che lavorano in Lussemburgo. Questi ultimi, infatti, qualora esercitino anche una attività professionale in Francia o in uno Stato terzo (*i.e.* Stato diverso dalla Francia e dal Lussemburgo), saranno assoggettati a tassazione soltanto in Lussemburgo a condizione, tuttavia, che l'attività professionale svolta al di fuori del territorio lussemburghese non ecceda i 29 giorni all'anno.

Altra novità riguarderà il concetto di stabile organizzazione. Tale previsione avrà un notevole impatto sui contribuenti lussemburghesi che svolgono attività in Francia tramite agenti (si pensi, in particolare, alle compagnie di assicurazione, alle banche e ai gestori di patrimoni). Con la nuova convenzione, infatti, se un agente dipendente di una compagnia assicurativa lussemburghese svolgesse abitualmente in Francia la sua attività, concludendo contratti senza modifiche sostanziali da parte della casa madre, tale fattispecie potrebbe essere considerata una stabile organizzazione in Francia. Sul tema, sarà importante comprendere come le autorità fiscali francesi si comporteranno nella prassi applicativa.

Si segnala, infine, che il Parlamento lussemburghese ha ratificato anche:

- la convenzione contro le doppie imposizioni firmata in data 8 dicembre 2017 con il Kosovo;
- il protocollo alla convenzione contro le doppie imposizioni firmato il 5 dicembre 2017 con il Belgio e
- il protocollo alla convenzione contro le doppie imposizioni firmato il 18 settembre 2017 con l'Uzbekistan. Tali ratifiche si collocano nell'ambito di un percorso che sta portando il Lussemburgo a sviluppare trattati in linea con gli orientamenti OCSE/BEPS.

Un aspetto importante riguarda il trattamento di favore per i residenti belgi che lavorano in Lussemburgo: costoro, a condizione che se non svolgano attività al di fuori del Lussemburgo per più di 24 giorni all'anno, saranno assoggettati ad imposizione esclusivamente in Belgio.

#### Tassazione dei dividendi pagati da società immobiliari

In relazione agli investimenti transfrontalieri, l'impatto più significativo dato dalle disposizioni contenute nella nuova convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra Francia e Lussemburgo il 20 marzo 2018 riguarda l'articolo 10 relativo alla tassazione dei dividendi.

In particolare, le distribuzioni di dividendi – derivanti da redditi immobiliari generati da qualsiasi veicolo residente in Lussemburgo o Francia che distribuisce la maggior parte dei suoi redditi e i cui redditi fondiari sono esenti da imposta – sono da assoggettare ad imposizione nel Paese del beneficiario. Tuttavia, tali dividendi saranno assoggettati anche a ritenuta alla fonte. Infatti, l'articolo 10 prevede una aliquota massima del 15%, ma solo a condizione che il beneficiario effettivo detenga una partecipazione diretta o indiretta inferiore al 10% del capitale sociale. Al contrario, se il beneficiario effettivo detiene una

partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale, i dividendi saranno assoggettati a ritenuta con la medesima aliquota prevista dalla legislazione interna dello Stato contraente d'origine, senza alcuna riduzione.

Nella pratica, ciò significa che le distribuzioni effettuate da veicoli immobiliari francesi esenti (tipicamente *Organismes de placement collectif en immobilier - OPCI*, o *Sociétés d'investissement immobilier cotées - SIIC*) a società lussemburghesi che detengono direttamente una partecipazione pari almeno al 25%, assoggettate in precedenza, ai sensi della formulazione del vecchio trattato, a una ritenuta alla fonte ridotta del 5%, saranno, invece, ora assoggettate ad una ritenuta alla fonte con aliquota ordinaria.

Tuttavia, tali distribuzioni potrebbero beneficiare di un'aliquota del 15% a condizione che i beneficiari lussemburghesi siano veicoli di investimento collettivo ("CIV") assimilabili alle CIV francesi. Sul punto si attendono maggiori chiarimenti da parte delle autorità fiscali francesi.

## Diritto assicurativo

### Validità delle clausole di esclusione della copertura nel caso di negligenza dell'assicurato

Con la sentenza n. 2018TALCH10/00017 del 22 Gennaio 2019, la Corte Distrettuale lussemburghese si è occupata della validità delle clausole di esclusione della copertura per le perdite subite per colpa dell'assicurato.

La legge lussemburghese prevede che l'assicuratore è normalmente responsabile per le perdite causate dalla colpa, anche grave, del contraente, dell'assicurato o del beneficiario di una polizza. Tale responsabilità, tuttavia, può essere esclusa se, nel contratto di assicurazione, l'assicuratore indica in modo espresso e restrittivo i casi di colpa nei quali l'assicuratore non risponde (cfr. Art. 14, Par. 2 della Legge del 27 luglio 1997 sui contratti di assicurazione).

La Corte lussemburghese ha applicato questa norma affermando che l'assicuratore può escludere la propria copertura non in generale per i casi di colpa grave, ma solo in determinati casi espressamente indicati nel contratto in modo restrittivo. In altri termini, una clausola di esclusione di responsabilità per colpa grave redatta in termini generali è contraria alla norma lussemburghese.

Nel caso in esame, il contratto imponeva al contraente il dovere di prevenire gli eventi (e i correlativi danni) che sono normalmente prevedibili e non evitabili nonché il dovere di rispettare la deontologia professionale e le disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali: in caso di violazione di tali obblighi, l'assicuratore sarebbe stato esonerato da responsabilità. Sul punto, la Corte lussemburghese ha stabilito che una clausola così formulata si limita ad imporre un generico dovere che deve essere rispettato ma che non rispetta la condizione richiesta dalla legge perché l'assicuratore possa invocare la esclusione di responsabilità, ovvero che la clausola indichi in modo espresso e restrittivo le fattispecie che determinano tale esclusione.

Nel motivare il proprio ragionamento, la Corte lussemburghese si è basata sulla giurisprudenza belga: infatti, la formulazione della legge lussemburghese è la medesima di quella vigente in Belgio. Sul punto, la giurisprudenza belga aveva già in precedenza stabilito che una clausola che esclude la copertura assicurativa come conseguenza di una violazione di un obbligo di diligenza ovvero di una violazione di leggi, regolamenti e usi è formulata in termini troppo generici e non consente all'assicurato di conoscere quali prestazioni assicurative saranno effettivamente rese al verificarsi dell'evento.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.  
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

**Emanuele Grippo**  
Partner

 Milano

 +39 02 763741

 [emgrippo@gop.it](mailto:emgrippo@gop.it)



**INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesteme@gop.it](mailto:relazioniesteme@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.